




REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO  
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO, RICERCA  
E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE



Allegato alla deliberazione CC  
n. 27 dd. 22.12.2008

*F.to* IL SEGRETARIO  
dottorssa Paola Giovanelli



## **CAPO I - DEFINIZIONI**

### *Articolo 1 Definizioni*

1. Sono incarichi di consulenza quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per l'acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici.
2. Gli incarichi di studio e ricerca sono quelli affidati a soggetti esterni all'amministrazione per approfondimenti conoscitivi. Si concludono con la consegna di una relazione scritta che, se richiesto dall'Amministrazione, potrà contenere anche delle proposte.
3. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa é il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza in una prestazione d'opera prevalentemente personale, non a carattere subordinato, ma coordinata funzionalmente con l'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 409 c.p.c..

## **CAPO II - AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA**

### *Articolo 2 Esclusioni dalla presente disciplina*

1. Non rientrano nella materia qui disciplinata:
  - a) gli incarichi per la difesa in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
  - b) gli incarichi per l'affidamento di funzioni notarili;
  - c) gli incarichi comunque connessi con l'esecuzione di lavori pubblici, per i quali resta fermo quanto previsto dalle leggi provinciali vigenti;
  - d) gli incarichi per l'attività di comitati, commissioni e organi collegiali comunque denominati;
  - e) gli incarichi affidati per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza;
  - f) tutti gli incarichi comunque disciplinati da specifiche normative.

### *Articolo 3 Presupposti per il conferimento*

1. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio sono affidati:
  - a) in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici inerenti le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale;
  - b) a soggetti di comprovata specializzazione;
  - c) quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di consulenza, ricerca e studio non possono essere affidati:
  - a) a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
  - b) a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
  - c) a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione.

*Articolo 4  
Cumulo e durata*

1. Fatti salvi casi particolari debitamente motivati, è fatto divieto all'amministrazione di conferire allo stesso soggetto più incarichi nello stesso periodo.
2. La prestazione deve essere di natura temporanea e di durata certa.
3. I termini pattuiti per la consulenza, lo studio o la ricerca possono essere prorogati solamente al fine di completare i progetti, qualora se ne ravvisi un motivato interesse, o per ritardi non imputabili al collaboratore.

*Articolo 5  
Corrispettivi*

1. Il corrispettivo deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta ed, ove possibile, prendendo a riferimento i valori di mercato a seconda del valore e della professionalità richiesta.
2. E' possibile prevedere forme di rimborso delle spese qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

*CAPO III – COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE*

*Articolo 6  
Incarichi di collaborazione*

1. Nel rispetto delle leggi in materia di lavoro l'amministrazione può stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere:
  - stipulato in forma scritta;
  - riferito a specifici progetti o programmi di lavoro;
  - svolto, fermo restando il coordinamento con la struttura, con autonomia di scelta da parte dell'incaricato sulle modalità esecutive di svolgimento della prestazione.

*Articolo 7  
Corrispettivi*

1. Il corrispettivo deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività svolta. Il corrispettivo non può essere legato al tempo della prestazione. Può essere rapportato ai valori economici di mercato, garantendo comunque la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
2. Può essere attribuito il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate qualora delle stesse non sia già stato tenuto conto nella determinazione del compenso.

**Articolo 8**  
**Presupposti per il conferimento**

1. Gli incarichi di collaborazione sono affidati:
  - in rispondenza a programmi ed obiettivi specifici dell'amministrazione;
  - quando all'interno dell'ente sono assenti figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico, ovvero esiste una oggettiva impossibilità di far fronte all'incarico con il personale in servizio.
2. Gli incarichi di collaborazione non possono essere affidati:
  - per l'utilizzo come lavoratori subordinati;
  - a chi abbia commesso gravi negligenze, ritardi, inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dall'amministrazione;
  - a chi abbia un contenzioso con l'amministrazione;
  - a soggetti che siano in conflitto di interesse con l'amministrazione.

**Articolo 9**  
**Durata**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. E' possibile prorogare il contratto solamente al fine di completare i progetti o i programmi di lavoro o per ritardi non imputabili al collaboratore.

**CAPO IV - NORME COMUNI**

**Articolo 10**  
**Modalità di affidamento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 sono conferiti tramite affidamento diretto nei seguenti casi:
  - a) quando l'importo da corrispondere non sia superiore al limite fissato ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della L.P. 23/1990 e s.m. (esclusi gli oneri);
  - b) quando trattasi di attività comportanti prestazioni di natura tecnica, artistica o culturale non comparabili (cioè connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, elaborazioni o specifiche esperienze) o comunque competenze specialistiche di particolare complessità, parimenti non comparabili;
  - c) quando trattasi di particolari urgenze, risultanti da eventi imprevedibili e quindi non imputabili all'Amministrazione.
2. In tutti gli altri casi devono essere seguite procedure che garantiscano imparzialità e trasparenza.
3. L'affidamento diretto deve comunque dare conto dell'esperienza e della professionalità dell'incaricato attraverso l'acquisizione del curriculum sottoscritto dall'interessato.

**Articolo 11**  
**Pubblicità**

1. E' istituito un pubblico elenco nel quale sono inseriti tutti gli incarichi attribuiti ai sensi della presente disciplina. L'elenco deve indicare i soggetti incaricati e il corrispettivo pattuito. L'elenco è pubblicato sul sito WEB dell'ente, ove esistente.

*Articolo 12  
Limiti di spesa*

1. La spesa complessiva per l'affidamento degli incarichi è fissata annualmente nel bilancio di previsione.

*Articolo 13  
Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni in materia.